

Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione

Artt. 37 e 38 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65

D.P.G.R.T. 14 febbraio 2017, n. 4/R

VARIANTE NORMATIVA AL PIANO OPERATIVO – AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LRT 65/2014, CONTESTUALE AVVIO DELLA PROCEDURA DI VAS AI SENSI DEGLI ART.LI 7 E 22 DELLA LRT 10/2010 E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR.

Avvio del procedimento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le funzioni del Garante sono disciplinate della **Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio**, capo V (*Gli istituti della partecipazione*):

- Art.36 - *L'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. Regolamento*
- Art.37 - *Il garante dell'informazione e della partecipazione*
- Art.38 - *Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione*
- Art.39 - *Il Garante regionale dell'informazione e della partecipazione*
- Art.40 - *Sostegno regionale alla informazione e partecipazione nel governo del territorio*

Il Regolamento del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R – *Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della LRT 65/2014. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione*, prevede, all'art. 14 - *raccordo con la LRT 10/2010 e con la LRT 1/2015*, che:

1. *Nei casi in cui è prevista la partecipazione ai sensi della legge regionale 10/ 2010, n.10 e ai sensi della legge regionale 1/2015, il responsabile del procedimento e il garante individuano nel programma delle attività di informazione e partecipazione le forme e modalità più opportune di coordinamento delle disposizioni legislative citate con le modalità di informazione e le esigenze di partecipazione di cui alla LRT 65/ 2014 e al presente regolamento, nel rispetto del principio di non duplicazione e del divieto di aggravio del procedimento amministrativo.*
2. *Ai fini del comma 1, il responsabile del procedimento può altresì stabilire che i momenti partecipativi ai sensi della l.r.1/ 2015 e ai sensi della l.r. 10/2010 si svolgano in modo contestuale. In tal caso, il responsabile del procedimento convoca tutti i soggetti da coinvolgere nel rispetto delle normative di riferimento.*

In data 16.10.2017, con DGRT n. 1112, sono state emanate le **Linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'articolo. 36, comma 5, l.r. 65/2014 "norme per il governo del territorio" e dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017.**

In particolare, per la variante urbanistica in oggetto, gli articoli di riferimento delle Linee guida

regionali sono:

Articolo 3 - Livelli partecipativi uniformi per tutti gli atti di governo del territorio

1. *I livelli partecipativi di cui al presente articolo costituiscono livelli minimi essenziali per tutti gli atti di governo del territorio. I livelli partecipativi di cui agli articoli 4 e 5, diversificati per tipologia di pianificazione, sono livelli ulteriori e specifici, rispetto a quelli individuati nel presente articolo.*
2. *Costituisce livello partecipativo di tutti gli atti di governo del territorio la previsione, fin dal programma delle attività di informazione e partecipazione, delle seguenti modalità partecipative:*
 - a) *Sintesi dei contenuti propri dell'atto di governo del territorio, come definiti al momento dell'avvio del procedimento, quale documento di introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità dello stesso;*
 - b) *Creazione della pagina web del garante nella quale indicare e inserire l'indirizzo di posta elettronica del garante, il programma delle attività di informazione e partecipazione, il documento di cui alla precedente lettera a) e il costante aggiornamento delle attività in itinere;*
 - c) *Almeno una forma di partecipazione digitale, in quanto potenzialmente idonea a raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare indipendentemente dalla scala e tipologia di piano;*
 - d) *Uno o più incontri pubblici, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati.*
3. *Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento 4/R/2017, spetta al garante graduare e adeguare le modalità partecipative ulteriori, e comunque nel rispetto di quelle di cui al comma 2, in base alla scala territoriale di pianificazione e alla dimensione e tipologia degli interessi coinvolti.*

Articolo 5 - Livelli partecipativi della pianificazione urbanistica

1. *Costituisce livello partecipativo di ogni livello di pianificazione urbanistica, ulteriore rispetto a quello previsto al precedente articolo 3, comma 2, la previsione di una modalità partecipativa avente ad oggetto esclusivamente le trasformazioni urbanistiche ritenute più rilevanti per l'Ente.*

FUNZIONI DEL GARANTE

Il Garante dell'informazione e della partecipazione ha il compito di:

- assumere ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, in forma adeguata alle diverse tipologie degli atti di governo del territorio;
- redigere un rapporto sull'attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio, evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all'adozione degli organi competenti;
- comunicare il rapporto sull'attività svolta al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39 della LRT 65/2014.

LA PARTECIPAZIONE

Il Programma delle attività di Informazione e Partecipazione proposto dal responsabile del procedimento per la variante urbanistica in oggetto, Ing. Paolo Giuliani, è condiviso e accettato con il sottoscritto Garante dell'informazione e partecipazione.

FASI DELLA COMUNICAZIONE

1. Verifica di assoggettabilità a VAS

La proposta di variante deve essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del D.lgs 152/2006 e LRT 10/2010, con avvio del procedimento contestuale all'avvio della variante.

la documentazione di variante dovrà essere trasmessa al Nucleo Tecnico Comunale per le procedure di VAS e VI, in qualità di Autorità Competente in materia di VAS, agli enti territoriali interessati (art. 19 della L.R.T. 10/2010) ed ai soggetti competenti in materia ambientale (art. 20 della L.R.T. 10/2010), concordati fra il proponente e l'autorità competente.

Tutta la documentazione relativa all'avvio del procedimento dovrà essere pubblicata nel sito web dell'Amministrazione all'indirizzo <https://www.comune.siena.it/node/427>.

2. Adeguamento al Piano di Indirizzo Territoriale regionale, con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR)

Con l'avvio del procedimento della variante in oggetto, deve essere contestualmente dato avvio alla procedura di conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), ai sensi dell'art.21 della Disciplina del PIT/PPR.

Tutta la documentazione relativa all'avvio del procedimento dovrà essere trasmessa alla Regione e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.

3. Espressione della Commissione Consiliare Assetto del Territorio

Antecedentemente all'adozione in Consiglio Comunale la documentazione di variante dovrà essere trasmessa alla Commissione Consiliare Assetto del Territorio per reperire il necessario parere.

4. Adozione

Successivamente all'adozione dovranno essere attuati i seguenti adempimenti:

- invio della delibera di Consiglio Comunale e di tutta la documentazione allegata alla Regione Toscana e all'Amministrazione Provinciale di Siena, ai sensi ai sensi dell'art. 19 della LRT 65/2014;
- pubblicazione dell'avviso di adozione della variante al PO nel Bollettino Regionale;
- comunicazione dell'avviso di pubblicazione dell'adozione in Consiglio Comunale della variante al PO;
- pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale e di tutta la documentazione allegata sul sito web istituzionale dell'Amministrazione;
- affissione di manifesti nei luoghi di maggior visibilità sul territorio comunale;
- decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione l'Amministrazione controdeduce in merito alle eventuali osservazioni pervenute;

- Invio alla Regione e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo della delibera di adozione con le puntuali controdeduzioni alle osservazioni, eventualmente pervenute, al fine dell'indizione della Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 31 della LRT 65/2014 e art. 21 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale regionale, con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR);

5. Approvazione

A seguito delle risultanze della Conferenza Paesaggistica la variante potrà essere approvata in Consiglio Comunale e dovrà seguire la seguente procedura:

- invio della delibera di Consiglio Comunale e di tutta la documentazione allegata alla Regione Toscana e all'Amministrazione Provinciale di Siena ai sensi dell'art.19 della L.R.T. 65/2014;
- pubblicazione dell'avviso di approvazione della variante al PO nel Bollettino Regionale;
- comunicazione dell'avviso di pubblicazione dell'approvazione in Consiglio Comunale della variante al PO;
- pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale e di tutta la documentazione allegata sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.

Tutta la documentazione dovrà essere sempre consultabile sul sito web istituzionale del Comune che dovrà essere costantemente aggiornato alla conclusione di ogni fase procedurale a cura del Responsabile del Procedimento per la variante urbanistica.

Al garante potranno in qualsiasi momento essere rivolte richieste di informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: comunicazione@comune.siena.it

Siena, 8 marzo 2023

Il Garante dell'informazione e della partecipazione
Dott. Gianluca Pocci